

Controlli e liti

Pignoramento illegittimo per la mancata notifica degli atti presupposti

di *Andrea Taglioni*

07 Settembre 2023

NF+ Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

È illegittimo l'atto di pignoramento presso terzi in difetto della notifica, nelle forme prescritte dalla legge, del necessario supporto di un titolo costituente fonte dell'obbligazione tributaria. Nel caso della temporanea assenza del destinatario, ai fini dell'assolvimento dell'onere di provare la corretta procedura notificatoria e, quindi il suo perfezionamento, non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (Cad), ma è necessario che l'Ufficio depositi anche l'avviso di ricevimento di tale raccomandata. A queste conclusioni è giunta la [Cgt di primo grado di Roma con la sentenza 10620/36/2023](#).

La vicenda

Con il ricorso introduttivo del giudizio il contribuente eccepiva l'illegittimità dell'atto in considerazione del fatto che precedentemente a questo, non gli erano stati mai notificati gli atti presupposti.


Nello specifico veniva manifestata l'irrituale procedura di notifica non avendo l'amministrazione finanziaria provveduto, vista l'assenza del destinatario, al deposito della raccomandata informativa. L'agente della riscossione sosteneva, al contrario, la piena legittimità delle operazioni di notifica depositando in giudizio le relate di notifica degli atti prodromici al pignoramento evidenziando, stante la temporanea assenza del destinatario, che la notifica era compiutamente avvenuta, ex [articolo 140 del Codice di procedura civile](#), mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione.

Il richiamo alla Cassazione

La Corte, richiamando la normativa in tema di notifica degli atti tributari mediante il servizio postale è pervenuta alla conclusione di dichiarare la nullità dell'atto impugnato facendo perno sul fatto – in linea con quanto enunciato dalla [Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 10012/2021](#) – che la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (Cad), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

Per i giudici romani nella fattispecie dedotta in giudizio non può riconoscersi la validità della notifica degli atti presupposti in difetto, tra l'altro da parte dell'Ufficio, anche della prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto da notificare e il cui tentativo di consegna sia risultato infruttuoso per l'assenza e/o rifiuto del destinatario o di altre persone idonee a riceverlo.

Pertanto, constatata l'invalidità della notificazione delle cartelle e degli avvisi prodromici, la Corte di giustizia tributaria ha accolto l'eccezione di illegittimità dell'atto consequenziale della riscossione.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

 **Il Sole 24 ORE**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 14/07/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

Presidente

Relatore

Giudice

in data 14/07/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 15353/2022 depositato il 05/12/2022

proposto da

Difeso da

Gianluca Timpone - TMPGLC73B06E409G

ed elettivamente domiciliato presso gianlucatimpone@ordine.commercialistisala.it

contro

Ag. entrate - Riscossione - Roma

Difeso da

Gennaro Luca

ed elettivamente domiciliato presso

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00100 Roma RM

elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PIGNORAMENTO n. 09784202200005816 000 IRPEF-ALTRO 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

di seguito riportate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Carminati impugna l'atto di pignoramento crediti verso terzi n. XXXXXX022000058160 (valore della controversia: € 386.549,74), chiedendone l'annullamento.

A tal fine espone di esser stato informato della notifica del predetto atto di pignoramento, effettuata dall'Agente della Riscossione all'Istituto di Credito presso il quale risulta correntista, solo in data 10/10/2022, non avendo mai avuto, in precedenza, notizia dei debiti maturati nei confronti dell'erario come riportati nell'atto impugnato.

Ciò premesso, nel ricorso si censura la mancata valida notifica degli atti prodromici. In particolare, si lamenta il mancato rispetto della sequenza procedimentale richiesta per la notifica agli atti agli irreperibili (con particolare riguardo alla mancanza della raccomandata informativa cd. CAD), depositando anche giurisprudenza a sostegno del proprio assunto.

Conclude chiedendo che sia integralmente annullato il provvedimento, con distrazione delle spese al difensore antistatario.

Si costituiscono l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione, che chiedono dichiararsi il difetto di giurisdizione per una serie di cartelle e, per il resto, dichiararsi il ricorso inammissibile e/o infondato, alla luce della documentazione depositata attestante la regolare notifica degli atti prodromici.

All'odierna udienza, le parti si sono riportate agli atti difensivi e la Commissione ha deciso come da dispositivo, di seguito motivato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, in ordine all'eccezione di difetto di giurisdizione, per quanto risulta documentato dall'Agente della riscossione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cartella n. 09720170218014482000 nella sola parte relativa alla contestata contravvenzione al codice della strada (per il resto, la cartella attiene al mancato pagamento Tassa automobilistica). Per detto atto prodromico e nei limiti appena esposti, va rilevato il difetto di giurisdizione di questa Corte.

Per il resto (e quindi, per l'importo di debiti tributari in misura di poco inferiore all'ingente pretesa richiesta di oltre 300.000,00 euro) il ricorso va accolto.

L'agente della riscossione ha depositato le relate della notifica delle cartelle e degli avvisi prodromici all'atto di pignoramento impugnato, dalle quali emerge però che, stante la temporanea assenza del destinatario, che le notificazioni sono state effettuate presso l'indirizzo risultante dal Comune di Sacrofano (come da certificato di residenza allegato) ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione di un avviso di tale deposito alla porta.

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, però, secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che

comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass. sentenza 23 febbraio – 15 aprile 2021, n. 10012).

Nel caso di specie non è stata prodotta prova sull'assolvimento anche di quest'ultimo incombente e, quindi, il ricorso -nel quale viene puntualmente mossa la censura sulla mancata prova della raccomandata CAD- è meritevole di accoglimento.

Le spese processuali sono liquidate in dispositivo secondo il principio di soccombenza, tenendo conto per la loro quantificazione anche della prova fornita da parte delle resistenti sull'articolata (seppure incompleta) attività notificatoria effettuata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione per la cartella XXXXXX70218014482000 relativamente alla contravvenzione al codice della strada, assegnando il termine di tre mesi alla parte per riassumere il processo innanzi al giudice ordinario.

Per il resto accoglie il ricorso e condanna in solido l'Agenzia delle entrate e Agente della riscossione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4000,00 da distarre all'antistatario, dott. Gianluca Timpone.

Roma 14.7.2023

Il giudice estensore

Il Presidente

